

doc. 6

U.S.L. 25 - "Val di Cornia" - Piombino
SERVIZIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE AMBIENTALE
U.O. Chimica e Fisica Ambientale
Loc. Montegemoli - Piombino (LI)
Tel. 0565/67807 - Fax 0565/276472

Piombino, 13 Settembre 1993

n. 11309/LP

Al Dirigente S.M.P.A.
Dott. Mario Bucci
SEDE

Al Direttore U.O.
Dott. Evandro Torri
SEDE

Oggetto: analisi su fanghi impianto depurazione acque di eduazione
miniera di Boccheggiano - sez. Campiano.
Richiesta di classificazione come M.P.S.

Come si evince dai referti analitici prodotti da questo Servizio, le analisi sul tal quale dei fanghi in oggetto rientrano nei limiti previsti dal D.P.R. 915/82 e sono pertanto classificabili come non tossici e non nocivi.

Per contro, la prova di cessione in acido acetico mostra un superamento del parametro rame ed un valore del cadmio al limite di quanto prefissato dalla Tab.A della L. 319/76. Dalle analisi effettuate per conto della Soc. Nuova Solmine a firma del Dott. Luciano D'Ambra di Follonica, si nota, sempre per la cessione in acido acetico, un superamento della CL dei metalli Cadmio e Rame.

Come è noto, i fanghi, miscelati con inerte di cava, dovrebbero essere utilizzati in miniera per lavori di ripiena.

Ciò premesso si fa notare quanto segue : -

a) i fanghi, una volta introdotti in sotterraneo, sarebbero sottoposti a dilavamento da parte di acque profonde aventi un pH notevolmente più basso (circa 2,5) rispetto a quello previsto per le prove di cessione (circa 5,0). E' pertanto logico supporre che, anche in virtù del fatto che durante le prove di cessione condotte si è notato che il valore del pH è risalito a valori intorno alla neutralità dopo un breve periodo di tempo, il contatto continuato con un eluente a pH molto più acido e costante nel tempo, come appunto le acque profonde, potrebbe dare luogo a rilascio di dosi più massicce di metalli;

b) Le acque di dilavamento risultanti, specialmente dopo la cessazione dell'attività mineraria, seguendo vie difficilmente identificabili nella loro totalità, potrebbero causare fenomeni di inquinamento ambientale a danno di falde acquifere più o meno profonde ed in ultimo anche di acque superficiali (forse anche del vicino fiume Merse);

Per tali motivi non si ritiene opportuno l'utilizzo di detti fanghi per i lavori di ripiena mineraria.

Si segnala inoltre la divergenza esistente tra normativa nazionale e regionale; come infatti ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali (27/03/92 n.5), in attesa dell'emanazione delle norme di cui ai commi 4 e 6 dell'art.2 della L. n.475/88, le M.P.S. non cessano di essere sottoposte al regime di cui al D.P.R. n.915/82 e sono quindi da considerarsi rifiuti a tutti gli effetti. Alla luce di questa sentenza appare pertanto dubbia la possibilità da parte della Regione di identificare le M.P.S.

E' infine vero che lo stesso D.P.R. n.915/82, art.2, esclude dalle proprie disposizioni i rifiuti risultanti da attività minerarie in genere, ma i fanghi in oggetto sono originati da un ciclo di trattamento di acque di eduazione profonda non propriamente legato a dette attività minerarie.

Distinti saluti.

Op. Vig. Isp.
perito minerario
Piloncini Leonardo

